

SCHEDA 1 – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI DI INTERSCAMBIO ITALIA E SAN MARINO



Operatore economico stabilito in Italia

Effettua operazioni nei confronti di residenti nella Repubblica di San Marino

Deve sempre emettere fatture in formato elettronico secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 3 – bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, N.127 (cd «esterometro»).

Cessioni di beni con trasferimento degli stessi nella Repubblica di San Marino

Le fatture devono essere emesse soltanto in formato elettronico secondo le modalità indicate nel DM 21 giugno 2021

Le fatture elettroniche sono inviate dal Sistema di interscambio all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese che a sua volta le trasmette ai propri operatori (2)

Prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale commissionate da un operatore economico stabilito nella Repubblica di San Marino

In alternativa è possibile optare per le modalità indicate all'art 20 del DM 21 giugno 2021 (1)

Nella procedura indicata all'art 20 del DM 21 giugno 2021 le fatture elettroniche sono inviate dal Sistema di interscambio all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese che a sua volta le trasmette ai propri operatori

Tutte le altre operazioni

Le fatture devono essere emesse soltanto in formato elettronico secondo le modalità indicate all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (cd «esterometro»)

Le fatture elettroniche sono inviate al Sistema di interscambio, il quale non le trasmette all'Hub dell'Ufficio tributario sammarinese (3)

- 1) **PROCEDURA OPZIONALE INDICATA NELL'ART 20 DEL DM 21 GIUGNO 2021** – «PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART.3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 633 DEL 1972, RESE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ABBIANO COMUNICATO IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE AGLI STESSI ATTRIBUITO DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, LA FATTURA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 6-BIS, LETTERA B), DE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 633 DEL 1972, PUÒ ESSERE EMESSA IN FORMATO ELETTRONICO TRAMITE IL SDI, CHE LA TRASMETTE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO PER IL SUCCESSIVO INOLTRO AL COMMITTENTE».
- 2) **CESSIONE DI BENI CON TRASFERIMENTO A SAN MARINO** –LA FATTURA DEVE ESSERE COMPILATA CON L'INDICAZIONE DEL «CODICE DESTINATARIO» DELL'UFFICIO TRIBUTARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: 2R4GT0, NEL CAMPO PARTITA IVA DEL «CESSIONARIO/COMMITTENTE» IL CODICE NUMERICO COMPOSTO DAL PREFISSO SM SEGUITO DA CINQUE NUMERI. COME CODICE NATURA DEVE ESSERE INDICATO IL CODICE N.3.3 – NON IMPONIBILI ART. 71 (SAN MARINO).
- 3) **ALTRE OPERAZIONI** – QUESTE OPERAZIONI RICHIEDONO L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE IN CUI IL «CODICE DESTINATARIO» DEVE INDICARE SETTE «X» E NEL CAMPO PARTITA IVA DEL «CESSIONARIO/COMMITTENTE» IL CODICE NUMERICO «009999999999» (DUE VOLTE LA LETTERA O E 11 VOLTE IL NUMERO 9). IN CASO DI VENDITA A PRIVATI NEL CAMPO PARTITA IVA DEL «CESSIONARIO/COMMITTENTE» IL CODICE NUMERICO «0000000» (7 VOLTE 0). RESTA COMUNQUE L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA CONSEGNA DELLE FATTURE ANCHE CON MODALITÀ ANALOGICA/CARTACEA.